RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1976

rivolta al governo del Regno di Danimarca in merito ad alcune disposizioni di un disegno di legge sui trasporti di persone su strada

(76/678/CEE)

Nella raccomandazione del 16 marzo 1976 (1), rivolta al governo del Regno di Danimarca, la Commissione constatava, tra l'altro, che il disegno di legge sottopostole per consultazione preventiva a norma della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962 (2), modificata dalla decisione del Consiglio del 22 novembre 1973 (3), prevedeva anche misure volte a dare attuazione alla direttiva del Consiglio del 12 novembre 1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (4). La Commissione ha precisato trattarsi più specificamente degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 e si è riservata di pronunciarsi in prosieguo di tempo su tali disposizioni che debbono essere sottoposte al suo esame a norma dell'articolo 6 della suddetta direttiva.

Nel frattempo, la rappresentanza permanente del Regno di Danimarca presso la CEE ha chiesto che la comunicazione alla Commissione dei suddetti articoli del disegno di legge venga considerata quale consultazione della Commissione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva del 12 novembre 1974.

Per quanto riguarda il contenuto dei predetti articoli del disegno di legge danese, la Commissione formula la seguente raccomandazione :

1. La Commissione, così come al punto 1 della raccomandazione del 16 marzo 1976 aveva ritenuto che le altre disposizioni del disegno di legge che le è stato sottoposto per consultazione preventiva, come disposto dalla predetta decisione del Consiglio, riguardino i trasporti nazionali di persone su strada, ritiene che anche gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del suddetto disegno di legge riguardino il settore dei trasporti nazionali di viaggiatori su strada ed intendono, in particolare, stabilire taluni requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore.

A questo proposito, la Commissione ricorda al governo danese che le disposizioni che gli Stati membri devono prendere in applicazione della direttiva del 12 novembre 1974 devono altresì riguardare le condizioni d'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti internazionali.

2. La Commissione constata che, giusta l'articolo 12, paragrafo 1, del progetto di legge danese, il ministro dei lavori pubblici fisserà i requisiti cui il candidato deve ottemperare per ottenere un'autorizzazione. Essa rammenta a tal proposito che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della predetta direttiva del Consiglio, detti requisiti debbono riferirsi all'onorabilità, alla capacità finanziaria ed alla capacità professionale dei richiedenti e che, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, le relative misure debbono essere adottate, previa consultazione della Commissione, anteriormente al 1° gennaio 1977.

Essa richiama l'attenzione del governo danese sul fatto che, in conseguenza di quanto precede, il diniego dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del progetto di legge, deve essere previsto non solo per il caso che il richiedente non soddisfa al requisito dell'onorabilità, ma anche quando non è soddisfatto uno dei tre requisiti sopra menzionati.

D'altra parte, la Commissione rileva che le medesime disposizioni del disegno di legge che prevedono la possibilità di negare l'autorizzazione ad un richiedente che non soddisfa al requisito dell'onorabilità, non fanno obbligo all'autorità competente di motivare la propria decisione come invece prescrive l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva del 22 novembre 1974.

Per questa ragione la Commissione raccomanda al governo danese di completare il testo del disegno di legge per colmare questa lacuna.

3. La Commissione osserva che l'articolo 13 del disegno di legge prevede la revoca dell'autorizzazione nel solo caso in cui il trasportatore non soddisfi più al requisito dell'onorabilità. In riferimento al precedente punto 2, secondo capoverso, la Commissione ricorda al governo danese la necessità di prevedere la revoca dell'autorizzazione anche nell'ipotesi che il trasportatore non siddisfi più ai requisiti della capacità finanziaria e/o della capacità professionale.

4. La Commissione rileva che l'articolo 14 del disegno di legge stabilisce i mezzi di cui fruisce il trasportatore per far valere i propri interessi quando l'autorità abbia deciso di revocargli l'autorizzazione in un caso specifico.

La Commissione ricorda che, ai termini dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva del 12 novembre 1974, gli

(1) GU n. L 84 del 31. 3. 1976, pag. 57.
(2) GU n. 23 del 3. 4. 1962, pag. 720/62.
(3) GU n. L 347 del 17. 12. 1973, pag. 48.
(4) GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 23.

Stati membri debbono dare agli interessati la possibilità di far valere i propri interessi in tutti i casi in cui venga loro revocata un'autorizzazione, nonché nel caso di rigetto di una domanda di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada. La Commissione raccomanda pertanto al governo danese di completare in tal senso l'articolo 14 del disegno di legge.

5. La Commissione rileva che l'articolo 15 del disegno di legge stabilisce soltanto a quali condizioni si può continuare a gestire provvisoriamente un'impresa in caso di decesso del trasportatore. Essa ricorda a questo proposito che, giusta l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva del 12 novembre 1974, gli Stati membri debbono fissare anche le condizioni alle quali si può continuare la gestione di un'impresa, a titolo provvisorio, nel caso di incapacità fisica o giuridica della persona fisica che esercita l'attività di trasportatore o della persona fisica che soddisfa alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, punti a) e c), della suddetta direttiva.

La Commissione raccomanda pertanto al governo danese di completare in questo senso l'articolo 15 del disegno di legge.

6. La Commissione, constatato che il progetto di legge non contiene disposizioni in materia di controllo in riferimento agli articoli di cui trattasi, raccomanda al governo danese di colmare, previa consultazione della Commissione, questa lacuna.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1976.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA